

REGIONE MARCHE  
Assemblea legislativa

**proposta di legge n. 381**

a iniziativa del Consigliere Minardi

*presentata in data 20 luglio 2020*

-----

VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IMMATERIALI DELLE ATTIVITÀ  
ECONOMICHE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO REGIONALE

-----

**Art. 1**  
*(Finalità)*

1. La Regione promuove la valorizzazione delle risorse immateriali per lo sviluppo delle imprese e dell'economia marchigiana e, in particolare, riconosce l'impiego della conoscenza specialistica, del know-how e del capitale intellettuale come strumenti essenziali per la competitività delle imprese e del territorio.

**Art. 2**  
*(Definizioni)*

1. Ai fini di questa legge, si intende per:

- a) report integrato, la comunicazione sintetica finalizzata a descrivere come la strategia, la governance, le performance e le prospettive di un'organizzazione aziendale consentano di creare valore nel breve, medio e lungo periodo nel contesto in cui essa opera;
- b) capitale intellettuale, il capitale costituito dal capitale umano e dal know-how aziendale;
- c) beni immateriali, il capitale aziendale costituito da:
  - 1) software;
  - 2) brevetti industriali;
  - 3) marchi d'impresa;
  - 4) disegni e modelli giuridicamente tutelabili;
  - 5) informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali o scientifiche protette come informazioni segrete, giuridicamente tutelabili.

**Art. 3**  
*(Report integrato dei beni immateriali)*

1. Il report integrato dei beni immateriali è lo strumento attraverso il quale i soggetti e le PMI indicati al comma 1 dell'articolo 4 dimostrano le misure adottate in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, rispetto dei diritti umani, lotta contro la corruzione attiva e passiva, ritenute rilevanti al fine di assicurare la comprensione dell'attività di impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto prodotto in relazione ai temi di innovazione, ricerca e sviluppo, ambientali, sociali, attinenti al capitale intellettuale.

2. Il report integrato deve contenere, in particolare:

- a) il modello aziendale di gestione e organizzazione dell'attività di impresa, ivi inclusi i modelli di organizzazione e di gestione eventualmente adottati, ove previsto dalla normativa vi-

gente, secondo la disciplina prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300), anche con riferimento ai temi di cui al comma 1;

- b) l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, atto alla rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale;
- c) le politiche praticate, comprese quelle di dovuta diligenza (due diligence), i risultati conseguiti per il tramite di esse e i relativi indicatori fondamentali di prestazione di carattere non finanziario;
- d) i processi e le attività di innovazione, ricerca, sviluppo e formazione posti in essere e gli eventuali risultati conseguiti;
- e) la valorizzazione delle competenze a sistema con i processi adottati dal soggetto esercente un'attività economica.

**3.** Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono fornite con un raffronto in relazione a quelle presentate negli esercizi precedenti, secondo le metodologie e i principi previsti dagli standard e linee guida emanati da autorevoli organismi sovranazionali, internazionali o nazionali, di natura pubblica o privata.

**4.** I legali rappresentanti dei soggetti e delle PMI indicati al comma 1 sono tenuti a garantire che il rapporto integrato sia redatto e pubblicato in conformità a quanto previsto dalle presenti norme e dai relativi provvedimenti attuativi.

**5.** Nel caso in cui il soggetto o la PMI di cui al comma 1 abbia iniziato a esercitare attività di impresa da meno di dodici mesi, il report integrato dei beni immateriali potrà essere sostituito da una relazione illustrativa delle iniziative eventualmente già intraprese relativamente a quanto previsto dal comma 1.

**6.** Il report integrato è redatto secondo il modello allegato a questa legge.

#### **Art. 4**

##### *(Interventi della Regione)*

**1.** Ai fini di quanto previsto all'articolo 1, nelle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti per la realizzazione di lavori e per l'acquisizione di beni e servizi la Regione riconosce specifiche premialità aggiuntive, rispetto ai criteri previsti nei relativi bandi e nel rispetto della normativa

europea e nazionale in materia di contratti pubblici, ai soggetti esercenti un'attività economica anche di natura non commerciale e alle PMI, di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 (Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese), che dimostrino, attraverso la presentazione del report indicato all'articolo 3, di aver attuato iniziative finalizzate alla valorizzazione delle risorse immateriali, agli investimenti in ricerca e sviluppo, agli investimenti in formazione, allo sviluppo sostenibile e all'adozione di buone pratiche in materia di innovazione responsabile e di responsabilità sociale di impresa.

### **Art. 5**

*(Determinazione delle premialità)*

1. Alla premialità indicata al comma 1 dell'articolo 4 deve essere attribuito, in fase di ponderazione, non più di dieci punti percentuali sul totale afferente alla quota non-economica.

2. La stazione appaltante resta libera di determinare il criterio di attribuzione dei punteggi per i criteri di natura qualitativa, a condizione che tale criterio rispetti i principi di proporzionalità e trasparenza.

3. E' ammesso il ricorso, come da prassi applicativa, a due sistemi alternativi:

- a) l'attribuzione discrezionale di un coefficiente, da moltiplicare poi per il punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio, variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario di gara;
- b) il confronto a coppie tra le offerte presentate, da parte di ciascun commissario di gara.

### **Art. 6**

*(Disposizioni attuative)*

1. La Giunta regionale, stabilisce criteri e modalità per l'attuazione delle disposizioni di questa legge, entro centottanta giorni dalla sua entrata in vigore, sentita la Commissione assembleare competente.

2. L'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa regionale e la Giunta regionale, previa intesa, possono adottare atti di indirizzo al fine di uniformare le procedure di competenza, rivolte rispettivamente agli uffici dell'Assemblea legislativa e agli uffici della Giunta regionale, agli enti, agenzie, aziende dipendenti o vigilati e alle società partecipate dalla Regione.

**Art. 7***(Invarianza finanziaria)*

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. All'attuazione si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

## REPORT INTEGRATO DEI BENI IMMATERIALI

Cod.	Obiettivo	Informazioni
1.	Presentazione dell'organizzazione	Identità aziendale: storia ed evoluzione nel tempo dell'azienda. Esperienze di successo e di insuccesso. Area di operatività dell'organizzazione con riferimento ai prodotti/servizi offerti: storia ed evoluzione nel tempo.
2.	Sostenibilità/continuità dell'azienda	Pianificazione strategica. Modelli organizzativi. Analisi delle opportunità di crescita e degli eventuali ostacoli. Valutazione dei rischi in funzione della loro significatività.
3.	Verifica degli eventuali punti di eccellenza dell'organizzazione	Capitale finanziario: <i>analisi dei flussi di cassa e cash requirement.</i> Capitale produttivo: <i>elenco e descrizione dei progetti in corso e futuri.</i> Capitale umano: <i>valore dei processi e delle competenze, investimenti in ricerca e sviluppo, investimenti totali in formazione, media dei giorni di addestramento per dipendente.</i>
4.	Verifica degli eventuali punti di eccellenza	Politica delle risorse necessarie per creare valore e illustrazione delle risorse scelte per sostenere e supportare il business: umane, finanziarie, ambientali, fisiche e intellettuali.
5.	Verifica dell'ambito di influenza	Capitale sociale, ambientale e relazionale: <i>Stakeholder - Istituzioni - Territorio</i>